



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: "L. 104/92 - L. 162/98 - L.R. 18/96 e s.m.i. - Assistenza Domiciliare Indiretta al disabile in situazione di particolare gravità - Criteri attuativi anno 2015".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Politiche Sociali e Sport, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione.

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- di approvare i criteri di cui all'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per l'attuazione dell'intervento di Assistenza Domiciliare Indiretta realizzato dagli Enti Locali nell'anno 2015 ai sensi della L. 104/92 modificata dalla L. 162/98 e dalla L.R. 18/96 e s.m.i.;
- di confermare la composizione delle Commissioni sanitarie provinciali di Pesaro, Ancona, Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno, attualmente operanti presso le Aree Vaste n. 1-2-3-4-5, istituite con D.G.R. n. 1791/2008 e con decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 29/2009, quest'ultimo modificato con decreti n. 42/2010 e n. 2/2013, alle quali spetta il compito di valutare la situazione di "particolare gravità" in capo al disabile;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- di confermare la composizione della Commissione sanitaria regionale di revisione istituita con D.G.R. n. 1791/2008 e con decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 29/2009, alla quale possono rivolgersi coloro che nella valutazione effettuata dalle Commissioni sanitarie provinciali non abbiano avuto riconosciuta la "particolare gravità";
- di stabilire che si provvederà ad indicare le modalità e i tempi per l'attuazione dell'intervento di Assistenza Domiciliare Indiretta, secondo i criteri di cui all'allegato "A", con successivi decreti del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport;
- di stabilire che l'onere complessivo di € 2.530.000,00 fa carico:
 - quanto ad € 2.500.000,00 al Capitolo 52823185 del bilancio di previsione per l'anno 2015;
 - quanto ad € 30.000,00 al Capitolo 52822140 del bilancio di previsione per l'anno 2015;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Elisa Moroni

p IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Gian Mario Spacca

VICE PRESIDENTE

Antonio Canzian



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- L. 104/92 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. (disabili)".
- L. 162/98 "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave".
- L.R. 18/96 e s.m.i. "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in situazione di disabilità".
- D.G.R. n. 74 del 16/02/2015 " Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "L. 104/92 - L. 162/98 - L.R. 18/96 e s.m.i. - Assistenza Domiciliare Indiretta al disabile in situazione di particolare gravità - Criteri attuativi anno 2015".

MOTIVAZIONE

In attuazione di quanto previsto dalla suddetta normativa di riferimento, la Regione Marche ha attivato già da diversi anni, l'intervento di Assistenza Domiciliare Indiretta in favore di persone disabili, riconosciute in situazione di "gravità" dalla Commissione sanitaria di cui all'articolo 4 della L.104/1992, alle quali viene accertata un'ulteriore situazione di "particolare gravità".

Per "particolare gravità" si intende la situazione in cui si trova il disabile a causa di una minorazione, singola o plurima, che abbia ridotto la sua autonomia personale, tale da rendere necessario un intervento assistenziale che deve essere permanente ossia per tutto il tempo a venire, continuativo per tutta la durata della giornata e globale per tutte le principali attività quotidiane.

L'Assistenza Domiciliare Indiretta al disabile è, quindi, un intervento integrativo rispetto a qualsiasi altro intervento o servizio fornito dall'Ente Locale ed è svolto da un familiare, convivente o non, oppure da un operatore esterno individuato dal disabile stesso o dalla famiglia.

L'accertamento della "particolare gravità" viene effettuato da apposite Commissioni sanitarie provinciali, istituite con D.G.R. n. 1798/2008 e con Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 29/2009, quest'ultimo modificato con decreti n. 42/2010 e n. 2/2013, operanti a seguito della modifica della L.R. 13/2003 da parte della L.R. 17/2011 presso le Aree Vaste n. 1-2-3-4-5. Una volta in possesso dell'attestazione di "particolare gravità", il disabile o la sua famiglia prendono contatti con i Servizi Sociali del Comune di residenza e richiedono l'ammissione al contributo regionale.

L'ente locale, in collaborazione con la competente Unità Multidisciplinare, valuta l'istanza e compila un'apposita scheda predisposta dal Servizio Politiche Sociali ai fini dell'assegnazione del punteggio sulla base del quale viene stabilito un monte ore massimo settimanale da ammettere a contributo.

2/3



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Sui contenuti della presente proposta di deliberazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11, comma 3, della L.R. 4/2007, il Consiglio delle Autonomie Locali, in data 24.02.2015, ha espresso parere favorevole.

In considerazione di quanto sopra riportato, si propone:

- di approvare i criteri di cui all'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per l'attuazione dell'intervento di Assistenza Domiciliare Indiretta realizzato dagli Enti Locali nell'anno 2015 ai sensi della L. 104/92 modificata dalla L. 162/98 e dalla L.R. 18/96 e s.m.i.;
- di confermare la composizione delle Commissioni sanitarie provinciali di Pesaro, Ancona, Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno, attualmente operanti presso le Aree Vaste n. 1-2-3-4-5, istituite con D.G.R. n. 1791/2008 e con decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 29/2009, quest'ultimo modificato con decreti n. 42/2010 e n. 2/2013, alle quali spetta il compito di valutare la situazione di "particolare gravità" in capo al disabile;
- di confermare la composizione della Commissione sanitaria regionale di revisione istituita con D.G.R. n. 1791/2008 e con decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 29/2009, alla quale possono rivolgersi coloro che nella valutazione effettuata dalle Commissioni sanitarie provinciali non abbiano avuto riconosciuta la "particolare gravità";
- di stabilire che si provvederà ad indicare le modalità e i tempi per l'attuazione dell'intervento di Assistenza Domiciliare Indiretta, secondo i criteri di cui all'allegato "A", con successivi decreti del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport;
- di stabilire che l'onere complessivo di € 2.530.000,00 fa carico:
 - quanto ad € 2.500.000,00 al Capitolo 52823185 del bilancio di previsione per l'anno 2015;
 - quanto ad € 30.000,00 al Capitolo 52822140 del bilancio di previsione per l'anno 2015;

Il responsabile del procedimento

(Maria Laura Bernagchia)

Maria Laura Bernagchia



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria della somma complessiva di € 2.530.000,00 , intesa come disponibilità:

- quanto ad € 2.500.000,00 a carico del Capitolo 52823185 del bilancio di previsione per l'anno 2015;
- quanto ad € 30.000,00 a carico del Capitolo 52822140 del bilancio di previsione per l'anno 2015.

IL RESPONSABILE DELLA P.O.
CONTROLLO CONTABILE DELLA SPESA I
(TOMMASO PATRIZI)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Paolo Mannucci)

La presente deliberazione si compone di n. 8 pagine, di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)

AB



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO "A"

ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA AL DISABILE IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE GRAVITÀ - CRITERI ATTUATIVI ANNO 2015.

Premessa

Per disabilità di "particolare gravità", ai fini della presente disposizione, si intende quella in cui la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale del soggetto, tale da rendere necessario un intervento assistenziale nella sfera individuale che deve essere permanente ossia per tutto il tempo a venire, continuativo per tutta la durata della giornata e globale per tutte le principali attività quotidiane.

L'Assistenza Domiciliare Indiretta al disabile in situazione di "particolare gravità" è, quindi, un intervento integrativo rispetto a qualsiasi altro intervento o servizio fornito dall'Ente Locale.

L'Assistenza Domiciliare Indiretta è svolta da un familiare, convivente o non con il disabile in situazione di "particolare gravità", oppure da un operatore esterno individuato dal disabile stesso o dalla famiglia.

Requisiti per il riconoscimento della "particolare gravità"

L'intervento è rivolto alle persone con disabilità già riconosciute in situazione di gravità dalla Commissione sanitaria di cui all'articolo 4 della Legge 104/1992 che, alla data del 31 dicembre 2014, abbiano una età compresa tra i 3 anni e i 65 anni. Tali soggetti dovranno sottoporsi a visita da parte delle Commissioni Sanitarie Provinciali per ottenere il riconoscimento della "particolare gravità" sulla base delle disposizioni di cui alla presente deliberazione.

L'intervento è rivolto anche ai soggetti con disabilità ultrasessantacinquenni che abbiano ottenuto il riconoscimento della "particolare gravità" prima del compimento dei 65 anni. Per quest'ultimi l'intervento è alternativo alla misura di "Assegno di cura" rivolto ad anziani non autosufficienti.

Sono escluse le disabilità conseguenti a:

- a) malattie di Alzheimer;
- b) malattie di tipo psichiatrico;
- c) neoplasie;
- d) AIDS.

23



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Sono inoltre esclusi:

- a) i soggetti ospiti di strutture residenziali o semiresidenziali di qualsiasi tipo;
- b) i soggetti inseriti nei centri socio-educativi diurni di cui all'articolo 13 della L.R. 18/96 e s.m.i., per i quali la competente UMEA, sulla base di un piano educativo individualizzato, ne abbia previsto l'inserimento per più di 20 ore settimanali;
- c) i soggetti che beneficiano del contributo regionale previsto per il progetto "Vita Indipendente";
- d) i soggetti che beneficiano del contributo previsto per le persone affette da Sindrome Laterale Amiotrofica (SLA).

La situazione di "particolare gravità" viene attestata da parte della Commissione sanitaria provinciale, sulla base di una relazione redatta dalla competente Unità Multidisciplinare, secondo un'apposita scheda di valutazione, predisposta con decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport.

La suddetta valutazione deve essere effettuata dopo l'applicazione di protesi e/o ausili, se indicati nel caso specifico, e deve essere svolta a domicilio del disabile qualora lo stesso, stante la patologia, sia impossibilitato, a recarsi alla visita ovvero qualora la stessa Commissione sanitaria provinciale lo ritenga opportuno.

Ammissione al contributo regionale

Sono ammessi al contributo regionale i disabili riconosciuti in situazione di "particolare gravità" dalla suddetta Commissione, ai quali l'Ente Locale, in collaborazione con la competente Unità Multidisciplinare, sulla base di un'apposita scheda predisposta con decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport, assegna un punteggio compreso tra 16 e 48 cui corrisponde un monte ore massimo settimanale, come riportato nella tabella sottostante.

PUNTEGGIO	MONTE ORE MASSIMO SETTIMANALE
16	40
17-24	45
25-32	50
33-40	55
41-48	60

Nel caso in cui il disabile, riconosciuto in situazione di "particolare gravità", sia inserito nel percorso di istruzione e formazione, si procede all'assegnazione di massimo 20 ore settimanali, da conteggiarsi per l'intero anno solare, indipendentemente dal punteggio ottenuto. In tal caso non occorre compilare la scheda per l'assegnazione del punteggio.

AB



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Nel caso in cui il disabile, riconosciuto in situazione di “particolare gravità”, pur avendone i requisiti, non usufruisca del diritto-dovere all’istruzione e formazione per impedimenti legati alla gravità della patologia - che devono essere attestati da apposito specialista del S.S.N. - l’Ente Locale, in collaborazione con la competente Unità Multidisciplinare, procede all’assegnazione del monte ore massimo settimanale sulla base del punteggio ottenuto. Tale modalità di assegnazione è estendibile anche ai casi in cui sia previsto un percorso di istruzione domiciliare.

Nel caso in cui il disabile, riconosciuto in situazione di “particolare gravità”, sia inserito in un centro socio-educativo diurno di cui all’articolo 13 della L.R. 18/1996 o in un centro di riabilitazione pubblico o privato accreditato ai sensi della L.R. 20/2000 - sulla base di un piano educativo individualizzato predisposto dalla competente UMEA che ne preveda l’inserimento per un orario inferiore a 20 ore settimanali (che vanno conteggiate settimanalmente e non calibrate su una media di frequenza annua) - si procede all’assegnazione di massimo 20 ore settimanali indipendentemente dal punteggio ottenuto. In questo caso non occorre compilare la scheda per l’assegnazione del punteggio.

Nel caso di congedi parentali, ottenuti ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, si procede all’assegnazione di massimo 30 ore settimanali, indipendentemente dal punteggio ottenuto. Anche in questo caso non occorre compilare la scheda per l’assegnazione del punteggio.

Individuate le ore da assegnare all’utente, in riferimento alla tabella sopra riportata, viene definito l’ammontare teorico della spesa ammissibile, sulla base di un costo orario massimo di € 9,80 nel caso in cui l’assistenza sia fornita da un familiare e di € 15,20 nel caso sia invece fornita da un operatore esterno. Il contributo regionale da erogare ai beneficiari viene poi calcolato in quota proporzionale tenendo conto dello stanziamento annuale e della spesa totale ammessa a finanziamento.

Impiego delle risorse

Una quota del fondo regionale pari ad € 30.000,00 viene assegnata all’ASUR con vincolo di destinazione da dividere tra le Aree Vaste n. 1-2-3-4-5 per il funzionamento delle Commissioni sanitarie provinciali preposte alla valutazione della disabilità in situazione di “particolare gravità”; mentre la restante parte del fondo regionale pari ad € 2.500.000,00 viene ripartita in maniera proporzionale alle richieste ammesse a finanziamento e i contributi vengono assegnati, impegnati, liquidati ed erogati in un’unica soluzione ai Comuni e alle Unioni dei Comuni che provvedono poi a trasferire il contributo ai richiedenti.

MB